

Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2009, n. 36-12813

DGR n. 28 - 8148 del 30/12/2002 e successive modificazioni ed integrazioni. Determinazione degli incrementi della tariffa per le prestazioni di assistenza sanitaria applicabili per l'anno 2010 e successivi.

A relazione dell'Assessore Artesio:

La DGR n. 28-8148 del 30.12.2002, nel determinare le tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate da strutture pubbliche, equiparate e private, ha previsto incrementi tariffari sulla base dei seguenti criteri:

- ruolo dei singoli ospedali nell'ambito della rete dell'emergenza (allegato, § A.3.1);
- ruolo degli ospedali pubblici monospecialistici per acuti (§ A.3.2);
- maggiori oneri assistenziali sulla base della funzione universitaria (§ A.4);
- maggiori oneri assistenziali sulla base della funzione di ricerca (§ A.6).

Gli incrementi tariffari previsti da tale deliberazione sono stati confermati e in alcuni casi modificati con le successive deliberazioni n. 22-9870 dell'8.7.2003, n. 37-12393 del 26.4.2004 e n. 24-15233 del 30.3.2005.

Nelle more della generale revisione del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere, a seguito della prevista nuova determinazione delle tariffe massime nazionali, si rende necessario aggiornare le maggiorazioni previste, al fine di tenere conto del mutato assetto organizzativo delle aziende sanitarie e dei nuovi rapporti con le Università, relativi alla gestione delle Aziende ospedaliero-universitarie, nei seguenti termini.

- 1) Identificazione dell'attività su cui si applica l'incremento tariffario sulla base del ruolo dei singoli ospedali nell'ambito della rete dell'emergenza. Al fine di applicare in modo omogeneo la maggiorazione tariffaria per la presenza di DEA, si precisano gli ospedali e, al loro interno, le attività su cui si applica la maggiorazione tariffaria:
 - aziende ospedaliere ed ospedaliero-universitarie: la maggiorazione si applica a tutta l'attività di degenza per acuti svolta nelle varie sedi di pertinenza dell'azienda;
 - altri ospedali: la maggiorazione si applica all'attività di degenza per acuti svolta nella sede dove è ubicato il DEA.
- 2) Maggiorazione tariffaria per il ruolo svolto nella rete dell'emergenza. Ferma restando la identificazione dei DEA zonali e sovrazonali, la maggiorazione prevista dalla DGR n. 37-12393 del 26.4.2004 viene elevata di un punto percentuale:
 - DEA zonali: 7,5%
 - DEA sovrazonali: 9%.
- 3) Identificazione degli ospedali pubblici monospecialistici per acuti per i quali si applica l'incremento tariffario. Vengono esclusi dall'elenco degli ospedali monospecialistici di cui alle DGR n. 28-8148 del 30.12.2002 e n. 22-9870 dell'8.7.2003 l'Ospedale Dermatologico S. Lazzaro di Torino, compreso nell'Azienda ospedaliero-universitaria S. Giovanni Battista di Torino anche al fine della maggiorazione tariffaria per la presenza del DEA, come indicato al precedente punti 1, e l'Istituto di Ricerca e Cura sul Cancro di Candiolo, compreso in altra classe di ospedali interessata alla maggiorazione tariffaria, come indicato al successivo punto 6.
- 4) Maggiorazione tariffaria relativa agli ospedali pediatrici, in relazione alla inadeguatezza del sistema tariffario per tali ospedali:
 - Ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino: maggiorazione del 10% dell'attività di degenza, ordinaria e diurna;
 - Ospedale pediatrico Cesare Arrigo di Alessandria: maggiorazione del 6% dell'attività di degenza ordinaria e diurna.

5) Maggiorazione tariffaria sulla base della funzione universitaria. Finanziamento forfetario predeterminato in sede preventiva, basato sulla maggiorazione del 5,5% della valorizzazione dell'attività ospedaliera e specialistica ambulatoriale svolta dalle aziende ospedaliero-universitarie, con la esclusione delle prestazioni comprese nella branca 98.

Maggiorazione tariffaria per la funzione di ricerca. Maggiorazione del 13% dell'attività ospedaliera svolta dall'Istituto di Ricerca e Cura per il Cancro (IRCC) di Candiolo. Tale maggiorazione, che assorbe e sostituisce le maggiorazioni previste attualmente, deriva dalle seguenti motivazioni:

- l'IRCC di Candiolo svolge dalla data della sua attivazione una rilevante attività di ricerca, riconosciuta anche in ambito nazionale;
- l'Azienda Sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino e la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro – ONLUS, in data 2.3.2006, hanno presentato alla Regione Piemonte istanza di riconoscimento dell'IRCC quale IRCCS;
- la Regione Piemonte, con DGR n. 47-2324 del 6.3.2006, ha attestato la coerenza del riconoscimento richiesto con la programmazione sanitaria regionale e ha inoltrato l'istanza ricevuta al competente Ministero della Salute, richiedendo che il riconoscimento venisse formalizzato in capo alla costituenda Fondazione in corso tra la Regione Piemonte e la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro;
- la Regione Piemonte, con legge regionale n. 7 del 27.2.2008, ha partecipato alla nascita della Fondazione del Piemonte per l'Oncologia;
- l'atto costitutivo della Fondazione, approvato con DGR n. 1-9219 del 18.7.2008, all'articolo 2, prevede "il rispetto dei vincoli di bilancio per garantire la copertura con i ricavi dei costi della Fondazione per l'erogazione a livello di eccellenza di prestazioni di alta specialità, tenendo altresì conto dell'incidenza su tali costi dell'attività di ricerca";
- il riconoscimento quale IRCCS è condizionato dalla definizione dell'assetto organizzativo assistenziale e dallo sviluppo della capacità ricettiva, previsto dal programma di attività dell'IRCC.

Le variazioni proposte, applicate agli ospedali pubblici, non inducono maggiori costi ma valorizzano meglio l'attività svolta, riducendo conseguentemente il finanziamento integrativo, mediante la c.d. quota di riequilibrio. Relativamente agli ospedali equiparati a quelli pubblici le variazioni proposte tengono conto dei costi attualmente sostenuti per l'IRCC di Candiolo e inducono un modesto incremento nella valorizzazione dell'attività di degenza ordinaria e diurna dell'Ospedale Gradenigo, quantificabile in circa 350.000 €.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore;

visto l'articolo 8-sexies del d.lgs. 502/1992 e smi;

viste le DGR n. 28-8148 del 30.12.2002, n. 22-9870 dell'8.7.2003, n. 37-12393 del 26.4.2004 e n. 24-15233 del 30.3.2005;

unanime,

delibera

- di modificare l'identificazione dell'attività su cui si applica l'incremento tariffario e l'entità dell'incremento nei seguenti termini:

1) identificazione dell'attività su cui si applica l'incremento tariffario sulla base del ruolo dei singoli ospedali nell'ambito della rete dell'emergenza:

- aziende ospedaliere ed ospedaliero-universitarie: la maggiorazione si applica a tutta l'attività di degenza per acuti svolta nelle varie sedi di pertinenza dell'azienda;
- altri ospedali: la maggiorazione si applica all'attività di degenza per acuti svolta nella sede dove è ubicato il DEA;

2) maggiorazione tariffaria per il ruolo svolto nella rete dell'emergenza:

- DEA zonali: 7,5%;
- DEA sovrazonali: 9%;

- 3) identificazione degli ospedali pubblici monospecialistici per acuti: esclusione dell'Ospedale Dermatologico S. Lazzaro di Torino, compreso nell'Azienda ospedaliero-universitaria S. Giovanni Battista di Torino, e dell'Istituto di Ricerca e Cura sul Cancro di Candiolo, compreso in altra classe di ospedali interessata alla maggiorazione tariffaria, come indicato al successivo punto 4;
- 4) maggiorazione relativa agli ospedali pediatrici:
 - Ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino: maggiorazione del 10% dell'attività di degenza, ordinaria e diurna;
 - Ospedale pediatrico Cesare Arrigo di Alessandria: maggiorazione del 6% dell'attività di degenza ordinaria e diurna;
- 5) incremento tariffario sulla base della funzione universitaria. Finanziamento forfetario predeterminato in sede preventiva, basato sulla maggiorazione del 5,5% della valorizzazione dell'attività ospedaliera e specialistica ambulatoriale svolta dalle aziende ospedaliero-universitarie, con la esclusione delle prestazioni comprese nella branca 98;
- 6) incremento tariffario per la funzione di ricerca. Maggiorazione del 13% dell'attività ospedaliera svolta dall'Istituto di Ricerca e Cura per il Cancro (IRCC) di Candiolo.
 - di applicare i nuovi incrementi relativi all'assistenza ospedaliera con riferimento alle dimissioni successive al 31.12.2009;
 - di applicare i nuovi incrementi relativi all'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dalle aziende ospedaliero-universitarie alle prestazioni ambulatoriali effettuate a decorrere dall'1.1.2010.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)